

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLA CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI

La Consulta Provinciale degli Studenti è composta da 2 rappresentanti degli studenti per ogni istituto statale e non statale.

E' nata nel 1996, in seno al progetto di riforma della scuola, come primo interlocutore del Ministro, con la funzione di "assicurare il più ampio confronto e dibattito fra gli studenti di tutti gli istituti statali e legalmente riconosciuti di istruzione secondaria superiore della Provincia" (Regolamento interno della Consulta, steso durante il primo anno di lavoro, art. 2, comma 1).

Le sue funzioni sono:

- Formulare proposte ed esprimere pareri, concordati e scaturiti dal dibattito e dal confronto fra gli studenti, che gli organi e le autorità competenti devono e sono tenuti ad ascoltare e prendere in considerazione: essere, quindi, la voce e l'espressione degli studenti di tutta la provincia;
- Informare gli studenti delle iniziative e degli esiti della CPS stessa, delle direttive ministeriali e del provveditorato;
- Rispondere alle richieste di informazione che arrivano direttamente dagli studenti;
- Essere il collegamento principale tra lo studente e l'istituzione, per garantire una più corretta possibilità di presentare, anche per il singolo, problemi, proposte, progetti in modo che non cadano nel baratro della burocrazia e con il minor numero di intoppi possibili.

I membri della Consulta sono eletti direttamente da tutti gli studenti dell'istituto con le stesse modalità ed in concomitanza all'elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe entro il **31 ottobre 2023**.

Elettorato passivo: tutti gli studenti della scuola indipendentemente dall'età

Elettorato attivo: candidati inclusi nelle liste

Formazione e presentazione delle liste elettorali

- 1) ogni studente può concorrere a presentare una sola lista di candidati;
- 2) perché la lista sia valida deve:
 - a - essere sottoscritta da un decimo degli studenti per scuole il cui numero degli elettori è da 21 a 200, da almeno 20 studenti per scuole il cui numero è superiore a 200
 - b - prevedere un numero di candidati non superiore a 4
- 3) ogni candidato può essere incluso in 1 sola lista (alle liste devono essere sempre allegati le dichiarazioni di accettazione dei candidati con firma autenticata dal DS)
- 4) ogni studente elettore può esprimere una sola preferenza
- 5) il voto è libero e segreto

Le liste dei candidati devono essere presentate dal 20° al 15° giorno antecedente la data delle elezioni.